



Disegno

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 2024¹,
decreta:*

I

La legge del 5 ottobre 2007² sulle lingue è modificata come segue:

Art. 22, rubrica

Salvaguardia e promozione nei Cantoni dei Grigioni e del Ticino

Art. 22a

Salvaguardia e promozione al di fuori dei Cantoni dei Grigioni
e del Ticino

¹ La Confederazione promuove misure per la salvaguardia e la promozione del romancio e dell'italiano al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino.

² La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni segnatamente per:

- a. misure e offerte che promuovono l'apprendimento del romancio e dell'italiano e il consolidamento delle competenze linguistiche;
- b. misure e offerte che consentono e facilitano l'uso del romancio.

³ L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.

¹ FF 2024 753

² RS 441.1

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.